



**BANDO PER L'ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI
INTERCLASSE DI MATEMATICA
TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021**

IL DECANO

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 14.06.2012;
- VISTO** il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31 ottobre 2015;
- VISTO** il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse, emanato con D.R. n. 2506 del 1° agosto 2016;

DISPONE

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **25 SETTEMBRE 2018** le elezioni del Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Matematica per il triennio accademico 2018/2021. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 2 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo:

- a) i professori e ai ricercatori di ruolo, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, e ai professori a contratto incardinati nel Consiglio, che abbiano optato per il Corso stesso;
- b) i rappresentanti degli studenti componenti dell'Organo

Art. 3 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Consiglio, che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 4 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 5 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura degli uffici dell'U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Matematica, è affissa nella bacheca della stessa e su apposita pagina del sito web del Dipartimento entro e non oltre il 14 settembre 2018.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente alle eventuali linee programmatiche ed alla dichiarazione della insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli artt.75 dello Statuto e 6 del Regolamento Generale di Ateneo, per iscritto al Decano entro il **18 settembre 2018**.

Le candidature sono riservate ai professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Consiglio che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Le candidature devono essere corredate da documentazione atta ad accertare che l'ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva. I candidati, pertanto, devono presentare delle autodichiarazioni oltre che l'elenco delle pubblicazioni relative al periodo successivo all'ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui sia possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche, una produzione scientifica che nell'arco temporale individuato risulti significativa e costante (cfr. delibera del Senato Accademico, relativa alla seduta del 30.01.2018, in allegato al presente bando).

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, il quale ne dispone l'immediata affissione nella bacheca del Dipartimento e nei locali del Seggio.

Art. 7 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca dell'Albo del Dipartimento di Matematica e su apposita pagina del sito web del Dipartimento entro e non oltre il **20 settembre 2018**.

Art. 8 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda. L'attività di propaganda elettorale può svolgersi mediante diffusione del programma elettorale, con qualsiasi mezzo (es. via e-mail, riunioni a scopo elettorale, ecc..).

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8:30 del **24 settembre 2018**, giorno precedente la data delle votazioni.

Art. 9 – Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo, con provvedimento del Decano.

Il seggio si costituisce alle ore 9:00 del giorno **25 settembre 2018**. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9:30 del giorno **25 settembre 2018** e proseguono ininterrottamente sino alle ore 13:30.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 3798 del 31 ottobre 2015, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati consegua, nella prima votazione, la maggioranza richiesta dall'art. 2, comma 13 del Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse, (maggioranza assoluta dei votanti), le operazioni di voto e di scrutinio verranno ripetute il giorno **26 settembre 2018**, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei consensi.

Art. 10 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 3798 del 31 ottobre 2015.

Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.

Art. 11 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 12 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente, al termine delle operazioni di scrutinio e, comunque, non oltre le 24 ore, al Magnifico Rettore, ai fini della emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 13 – Norme finali

Il presente bando è affisso nella bacheca dell'Albo del Dipartimento di Matematica e su apposita pagina del sito web del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.3798 del 31 ottobre 2015 e del Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse di cui al D.R. n. 2506 del 1° agosto 2016 in materia di elezione del Coordinatore di Corso di Studio/Classe/Interclasse.

Bari, 13 settembre 2018

Prot. n.679

Il Decano

prof. Francesco Altomare

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 del D.LGS. n. 39 del 1993

Allegati: Estratti delibere del Senato Accademico del 20.01.2018 e del 24.02.2015.

ALLEGATI

Delibera del Senato Accademico, seduta del 20.01.2018, Estratto

Il Senato Accademico, in ordine ai criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72 “Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche”, comma 1, e 78 “Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi”, comma 8, dello Statuto di Ateneo

delibera

- riguardo alla valutazione della ricerca, di fare riferimento ai dati della VQR, prevedendo che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto una valutazione media non inferiore allo 0,4.
- Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un elenco delle pubblicazioni relative al periodo successivo all’ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui sia possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche, una produzione scientifica che nell’arco temporale individuato risulti significativa e costante;
- riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio utilizzato in prima applicazione, volto a richiedere il raggiungimento della valutazione media del risultato di soddisfazione pari al 70% per ciascun insegnamento impartito, riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente attinenti alla valutazione del docente.

(Delibera del Senato Accademico, seduta del 24.02.2015, Estratto)

Il Senato Accademico, in ordine al criterio inerente la valutazione della didattica, assunte come riferimento le seguenti domande estrapolate dalle schede di rilevazione dell’opinione degli studenti compilate on line sul portale UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ESSE3, i cui risultati sono pubblici sulla pagina web del Presidio della Qualità di Ateneo:

- Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc.) sono utili all'apprendimento della materia?
- L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
- Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
- Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (studenti non frequentanti);

delibera

- che i docenti inseriti nell’elettorato passivo per le cariche accademiche devono aver ottenuto, nel triennio antecedente, una valutazione media, per le domande selezionate, non inferiore a “sette”, e che tale requisito debba essere egualmente oggetto di auto-dichiarazione da presentarsi e divulgarsi nelle stesse modalità indicate per il criterio della ricerca;

- i ricercatori universitari che non abbiano espresso il consenso all'insegnamento o che non abbiano ricoperto incarichi d'insegnamento sottoposti a valutazione degli studenti sono esonerati dalla presentazione dei dati della valutazione didattica;
- che non si debba tenere conto, laddove non previste, delle attività didattiche integrative, e che pertanto, in tali casi, la relativa domanda del questionario non va tenuta in considerazione;
- che le valutazioni da considerare, in presenza di più insegnamenti svolti, sono quelle relative all'insegnamento, espletato dal candidato, che attribuisce il maggior numero di CFU.”